



Comune di Meldola

Provincia di Forlì - Cesena

Piazza F. Orsini n. 29 - 47014 MELDOLA (FC)

Il Sindaco

PROT. N. 0016606

ORDINANZA N.106 DEL 03/10/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID 19- OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE PROTETTIVE NEI PRESSI DI ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO.

IL SINDACO

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 adottato dal Ministero dell'Istruzione in data 6.8.2020;
- il verbale n. 104 del Comitato Tecnico scientifico in data 31 agosto 2020, in cui si rammenta "che l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante ..., proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica";
- l'Ordinanza della Questura di Forlì-Cesena n. 373 dell'11 settembre 2020 avente per oggetto "14 settembre 2020 - riapertura scuole. Intensificazione servizi di vigilanza e controllo del territorio";

ATTESA la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

RILEVATO che la riapertura di asili nido, scuole dell'infanzia e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pur se con ingressi scaglionati in ragione dell'afflusso di persone, potrebbe produrre rilevanti fenomeni di assembramento, difficilmente controllabili;

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti, di obbligare chiunque ad indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera) fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina in prossimità degli asili nido, scuole dell'infanzia e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro cento metri da ciascun accesso, ed all'interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni;

RITENUTO ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, anche in considerazione dell'attuale preoccupante ripresa dei contagi;

VISTO inoltre l'art. 50, commi 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e visto, altresì, l'articolo 3 del Decreto legge n. 19/2020;

ORDINA

E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera) fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina in prossimità degli asili nido, scuole dell'infanzia ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro cento metri da ciascun accesso, ed all'interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

L'obbligo entra in vigore dal 05 ottobre 2020 fino a nuova disposizione.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Meldola;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena;
- Questura di Forlì;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Forlì;
- Comando Carabinieri Compagnia di Meldola;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Corpo di Polizia Locale della città di Meldola;
- Regione Emilia Romagna;
- Provincia di Forlì;
- Ufficio Scolastico Regionale;
- Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Meldola; Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Meldola; Scuola Paritaria Mons. Achille Lega; Nido d'Infanzia "IL PULCINO".

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Meldola e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR dell'Emilia Romagna rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO
Dott. Roberto Cavallucci

